



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	STANZIOLA	DR MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FRASCA	AVV FERDINANDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	STRACCIA	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1149/13 depositato il 26/07/2013
- avverso AVVISO PAGAMENT n° 122 DEL 14/05/2013 TARSU/TIA 2012 contro: COMUNE DI ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:
METALLURGICA IRPINA SPA
VIA TORREAMANDO 108 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SI RILASCI PER USO STUDI:
IL SEGRETARIO
Emidio Torizzo

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1149/13

UDIENZA DEL

24/09/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

400/05/14

PRONUNCIATA IL:

24.09.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 MAG. 2014

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Emidio Torizzo

[Handwritten signature]

La contribuente in intestazione indicata ha impugnato l' avviso di pagamento, in intestazione indicato, notificato dal Comune per la Tarsu, relativa all' anno in intestazione indicato, afferente ad immobile di proprietà del ricorrente, sito nel territorio del detto comune, deducendo l' illegittimità dell' avviso poiché non motivato, e la non debenza della tassa perché l' immobile era destinato ad attività di produzione di reti metalliche per le quali si producevano rifiuti speciali e pericolosi, che essa ricorrente provvedeva a smaltire mediante ditte specializzate autorizzate.

L' Ente si è costituito, depositando memoria con cui impugna il ricorso e ne chiede il rigetto, rivendicando la legittimità del suo operato e dell' atto impugnato..

Il ricorso può trovare accoglimento.

La ricorrente ha prodotto documenti dimostrativi della circostanza che, come da essa ricorrente dedotto, l' immobile de quo è destinato ad attività di produzione di reti metalliche per le quali si producevano rifiuti speciali e pericolosi, che essa ricorrente provvedeva a smaltire mediante ditte specializzate autorizzate.

Consegue che non sussiste il presupposto legittimante l' imposizione della tassa de qua, atteso che L' art. 62 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, stabilendo che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, pone una presunzione legale di produzione dei rifiuti superabile dall' occupante o dal detentore dell' immobile mediante indicazione e prova, in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione, di almeno una delle circostanze implicanti l' esenzione, previste dall' art. 62, comma 2, e cioè che i locali e le aree non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (Cassazione civile , sez. trib., 07 agosto 2008, n. 21337)

Né i contrario potrebbe aver fondamento il tentativo di fare riferimento a provvedimenti comunali di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali derivanti dall' unica attività industriale svolta nell' immobile; in effetti, come di recente insegnato anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (sentenza n. 530/08/2012), "un regolamento comunale non può snaturare in toto una legge dello Stato – che è norma primaria (art. 62 co. 3 D.Lgs. 507/93)", così sancendo l' illegittimità dell' imposizione del tributo gli immobili di un' azienda commerciale che produce unicamente rifiuti speciali.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese.

Avellino, li 24 settembre 2013

IL RELATORE

IL PRESIDENTE